



Comune di Settimo Milanese

Dipartimento Servizi alla Persona

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E AUSILI ECONOMICI ALLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. **57** del **07/09/2015**

ART 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e ausili economici a persone fisiche in stato di indigenza.

ART. 2 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

L'erogazione dei contributi finanziari è finalizzata a fornire un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico.

Il contributo è considerato uno strumento finalizzato al superamento di difficoltà temporanee e straordinarie, che all'interno di un percorso di integrazione sociale deve mirare al superamento dello stato di bisogno e alla completa autonomia della persona; in particolare gli interventi sono finalizzati al superamento delle condizioni di emarginazione delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone.

Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per:

- integrare il reddito familiare al di sotto della soglia di minimo vitale;
- favorire la permanenza del nucleo familiare presso il proprio domicilio;
- sopperire a necessità di carattere straordinario;
- favorire la protezione e la tutela delle fasce più deboli, in particolare minori e anziani;
- far fronte a situazioni di grave emergenza abitativa.

ART. 3 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, sono previste le seguenti forme di assistenza economica, alternative tra loro, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "**sussidio di minimo vitale**", teso a garantire al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene della persona e conduzione della casa), mediante la ripetuta erogazione di somme di denaro, qualora il reddito familiare fosse al di sotto della soglia di minimo vitale così come definita al successivo art. 5;
- b) il "**contributo economico**", volto al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, mediante l'erogazione una tantum di somme di danaro;
- c) "**l'attribuzione di vantaggi economici**" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un servizio erogato del Comune.

d) i **“contributi per l'emergenza abitativa”**, diretti a far fronte alle situazioni di perdita dell'alloggio per sfratto o altro grave evento.

I contributi economici previsti dal presente Regolamento possono essere liquidati in denaro, oppure attraverso la consegna di buoni spesa, voucher o titoli sociali, o in forma mista.

E' prevista la possibilità che l'erogazione dei contributi venga effettuata attraverso collaborazioni miste, con associazioni e/od organismi territoriali.

ART. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni di cui al precedente articolo:

- i cittadini italiani residenti nel Comune di Settimo Milanese da almeno un anno precedente la data della richiesta;
- gli stranieri regolarmente residenti nel Comune da almeno un anno precedente la data della richiesta;
- i profughi, i rimpatriati, i rifugiati e gli apolidi aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato, dimoranti nel Comune.

In relazione ai **“contributi per l'emergenza abitativa”** i richiedenti dovranno appartenere inoltre ad almeno una delle seguenti categorie:

- a) persone singole o nuclei familiari nei confronti dei quali sia già stato eseguito un provvedimento di sfratto o si abbia la certezza della sua imminente esecuzione;
- b) persone o nuclei familiari di cui sia accertata la inadeguatezza dell'alloggio in misura tale da rendere pregiudizievole la salute o la sicurezza degli occupanti. In particolare dovranno essere considerate le situazioni di nuclei familiari o singoli in cui siano presenti minori, anziani, disabili e persone affette da gravi patologie;
- c) persone o nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico accertato, che per qualsivoglia circostanza si trovino privi di alloggio ed esposti alle intemperie o a condizioni di antigiocità;
- d) soggetti che, per ragioni di grave e insolubile conflitto o disagio familiare, si trovino nelle condizioni di dover lasciare l'abitazione occupata dal nucleo familiare di appartenenza;
- e) persone o nuclei familiari i quali, per circostanze eccezionali, non dovute alla loro volontà siano costretti ad abbandonare la loro abitazione senza disporre di soluzioni alternative.

Le persone che, in contrasto con la normativa vigente, pur dimorando abitualmente in altro Comune da un periodo superiore a sei mesi, abbiano comunque mantenuto la residenza anagrafica nel Comune di Settimo Milanese, non hanno titolo per usufruire di questi interventi.

L'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento potrà essere concesso in deroga ai sopra indicati criteri solo in casi straordinari di necessità ed urgenza di natura economica e sociale, previa motivata e circostanziata relazione dell'assistente sociale.

ART. 5 – DEFINIZIONI

Il limite di accesso all'istituto del "**minimo vitale**", di cui all'art. 3a, per un singolo individuo, è fissato in **€ 5.831,00** di valore ISEE.

Il limite di accesso all'istituto del "**contributo economico una tantum**", di cui all'art. 3b, e dei "**contributi per l'emergenza abitativa**" di cui all'art. 3d, è costituito dal valore ISEE di **€ 8.446,00**.

Sono fatti salvi i limiti e termini definiti da specifici strumenti di intervento extra comunale, come ad es. Assegno di Famiglia di cui all'art. 65 della L. 448/98, Assegno di Maternità ex art. 66 L. 448/98, Fondo Sostegno Affitti ex art. 11 L. 431/98, Fondo Mobilità Abitativa, Fondo Morosità Incolpevole, etc... etc...

Tali importi saranno annualmente rivalutati mediante atto del Consiglio Comunale in base al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ART. 6 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AGLI INTERVENTI

Sono ammessi agli istituti del "**minimo vitale**" e "**contributo economico una tantum**" coloro che versano in particolare stato di bisogno determinato da una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito familiare;
- b) presenza nel nucleo familiare di persone incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
- c) esistenza di circostanze particolari che comportino oneri straordinari a carico del nucleo familiare;
- d) esistenza di circostanze particolari che comportino situazioni a rischio di emarginazione per il nucleo familiare.

Sono ammessi ai "**contributi per l'emergenza abitativa**" coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) impossibilità accertata per i soggetti interessati di far fronte con mezzi economici o materiali propri alla situazione di emergenza contingente;
- b) ragioni di urgenza che rendano opportuno, pur in presenza di possibilità economiche proprie, un intervento di supporto del Comune per far fronte all'immediata situazione di bisogno abitativo;
- c) mancanza di familiari sul territorio i quali disponendo di spazi abitativi propri siano tenuti a prestare soccorso in caso di bisogno.

ART. 7 - CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

Lo stato di bisogno di cui all'articolo precedente non è in ogni caso dichiarabile in presenza delle seguenti condizioni:

- a) reddito superiore ai parametri minimi fissati al precedente art. 5, salvo le circostanze particolari di cui all'ultimo comma del successivo art. 8;
- b) proprietà sia di patrimonio mobiliare sotto forma di azioni, titoli di stato, obbligazioni, quote di fondi comuni o depositi bancari (per un importo superiore a **€ 2.100,00** al momento della domanda) che di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- c) esistenza di parenti tenuti agli alimenti che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale;
- d) reddito non accertabile o per il quale sia stata verificata una dichiarazione sostitutiva di certificazione non corrispondente a verità.

ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

L'erogazione dei benefici del presente regolamento è disposta secondo i seguenti criteri:

- a) **Valutazione della situazione economica** - La situazione economica viene valutata mediante acquisizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e conseguente calcolo del valore ISEE ordinario (o standard) del richiedente, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate (DPCM **05/03/2013** n. **159** e s.m.i.);
- b) **Valutazione della situazione sociale** - Unitamente alla valutazione di natura economica di cui al precedente punto, verrà effettuata una valutazione di carattere sociale, finalizzata ad individuare gli strumenti più opportuni al superamento della specifica situazione di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare. L'Assistente Sociale può proporre all'utente la

sottoscrizione di un progetto di intervento sociale con obiettivi e azioni non solo di natura economica.

In casi straordinari di necessità ed urgenza di natura economica e sociale non contemplati dai precedenti criteri, si potrà dare luogo all'erogazione di contributi, previa relazione dell'Assistente Sociale, anche al di fuori dei limiti di accesso di cui all'art. 5 e di importo di cui ai successivi artt. 9 e 10.

ART. 9 - CONTRIBUTI UNA TANTUM

Possono essere erogati contributi una tantum per far fronte ai seguenti oneri:

- a) Spese sanitarie per cure onerose, prolungate e indifferibili, qualora non siano coperte da altri Enti; spese comunque connesse alla salute della persona;
- b) Bollette, utenze varie, anche quale necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori), per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- c) Rette dei servizi a favore di minori, anziani o disabili;
- d) Spese scolastiche (testi, cancelleria, didattica, imposte e tasse, gite d'istruzione, etc....) qualora non attribuite ad altri enti ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
- e) Affitti, locazioni o altri oneri, qualora non attribuiti o in integrazione a quelli attribuiti ad altri enti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
- f) Oneri ordinari o straordinari che in conseguenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza, il richiedente non è in grado di sostenere, previa valutazione sociale.
- g) Spese per collocazione temporanea in albergo o altra sistemazione precaria, a seguito di perdita dell'abitazione;
- h) Oneri di collocamento provvisorio in strutture di offerta sociale (comunità, centri di prima accoglienza ecc.), disponibili sul territorio o reperibili nei Comuni limitrofi;
- i) Spese per la stipulazione o rinegoziazione di contratti di locazione a seguito di convalida di esecuzione di sfratto;
- j) Contributi a favore di privati cittadini, enti o associazioni disposti ad accogliere per un tempo determinato singoli o nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa.

La concessione di contributi una tantum è subordinata alla presentazione della documentazione specifica, relativa ai suddetti oneri (certificati medici, fatture, bollette etc.) e alla verifica della necessità del servizio e del suo effettivo utilizzo.

L'ammontare del contributo erogato non potrà di norma essere nuovamente richiesto dallo stesso soggetto o nucleo familiare nei successivi sei mesi dalla data del provvedimento di erogazione.

Nel caso in cui il contributo venga richiesto per far fronte ad una situazione debitoria pregressa, potrà essere disposta l'erogazione diretta a favore del creditore, previa dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario del contributo.

ART. 10 - CONTRIBUTI INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE

Il contributo da erogarsi quale integrazione di reddito insufficiente viene definito dalla differenza tra il parametro di minimo vitale e il valore ISEE così come definito al precedente art. 8; in ogni caso il sussidio non potrà essere superiore a **€ 300,00** mensili.

La concessione dei contributi è vincolata all'elaborazione di un progetto di intervento sociale personalizzato, finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità, voucher lavoro ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionati con il Comune.

Le prestazioni possono essere concesse per un periodo massimo di mesi sei; sono reiterabili esclusivamente a seguito di nuova domanda.

ART. 11 - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Nel caso in cui la valutazione di carattere sociale di cui al precedente art. 8b rilevasse la necessità di fruizione di un servizio erogato dal Comune (ad es. mensa scolastica, campi estivi, asilo nido, trasporto alunni, pre post scuola, terraluna ed ogni altro servizio erogato dall'Ente), per il quale il nucleo familiare non è in grado di sostenere gli oneri, potrà essere stabilita la fruizione gratuita o agevolata al servizio in oggetto.

ART. 12 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, pur risultando economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque verso il richiedente, in via surrogatoria, per superare lo stato di indigenza.

ART. 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata per iscritto presso lo Sportello del Cittadino, solo a seguito di colloquio preliminare con l'Assistente Sociale.

L'istanza va compilata sul modulo comunale appositamente predisposto in forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

In caso di domanda presentata senza alcun precedente colloquio, il richiedente sarà convocato dal Servizio Sociale Professionale per la valutazione socio-economica del nucleo.

In casi particolari la richiesta potrà essere attivata d'ufficio, con specifica istanza presentata dall'Assistente Sociale di riferimento.

Gli operatori dell'ufficio sono tenuti a prestare aiuto ai richiedenti nella compilazione della necessaria modulistica, qualora ne fossero impossibilitati.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. La mancata presentazione dei documenti integrativi, nei 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta dell'ufficio, senza giustificato motivo, causerà l'archiviazione dell'istanza e necessità di presentare ulteriore domanda.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli nei confronti suoi e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

ART. 14 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'Ufficio Promozione Sociale è incaricato dell'istruttoria preliminare delle istanze, tenendo conto dei criteri e delle condizioni stabilite dai precedenti articoli del presente regolamento.

L'esito dell'istruttoria viene riportato in forma sintetica in apposita scheda che costituisce parte integrante dell'istanza.

La definizione dei casi e la proposta di ammissione o diniego sono formulate da una apposita Commissione Tecnica composta da:

- Coordinatore del Dipartimento Servizi alla Persona (o Responsabile Servizio Promozione Sociale, allo scopo delegato), in qualità di Presidente.
- Assistenti Sociali in forza al Servizio Sociale Professionale del Comune.

La suddetta Commissione potrà avvalersi del supporto di altre figure professionali, qualora lo ritenesse utile per una migliore valutazione del caso.

La Commissione Tecnica adotta i propri provvedimenti sulla base di una valutazione globale del caso, ai sensi dei criteri e degli indirizzi di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10. Di ogni seduta della commissione viene redatto un verbale in forma sintetica riportante le decisioni assunte e le relative motivazioni.

Al fine di procedere ad un approfondito esame e definizione della situazione del richiedente, il Servizio Sociale Professionale e l'Ufficio Promozione Sociale (per le parti di competenza) potranno richiedere integrazioni della documentazione fornita, per accertare e chiarire tutti gli elementi inerenti al caso; la mancata presentazione o il rifiuto di fornire le informazioni richieste senza adeguata motivazione, costituisce in ogni caso causa di decadenza della domanda di contributo.

ART. 15 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La Commissione Tecnica di cui al precedente articolo dovrà riunirsi con frequenza almeno mensile per l'esame delle istanze di contributo pervenute.

Le istanze di contributo verranno di norma esaminate secondo l'ordine di protocollo, in base alla completezza e congruità dei dati e della documentazione fornita, fermi restando gli eventuali termini di urgenza richiesti dall'Assistente Sociale.

I contributi economici sono erogati mediante Determinazione Dipartimentale, ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Il provvedimento di erogazione o motivato diniego del contributo dovrà essere predisposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Tale termine verrà interrotto nel caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti sull'istanza e riprenderà a soddisfacimento delle richieste dell'ufficio.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso all'organo giurisdizionale competente.

ART. 16 - ABROGAZIONI

E' abrogato il **Capo I** del "**Regolamento per la concessione di contributi e ausili economici alle persone fisiche e interventi di assistenza economica a favore di anziani e invalidi ricoverati in residenze socio-assistenziali**", approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. **87** del **24.11.1999** e modificato da deliberazione Consiglio Comunale n. **58** del **09.07.2003**.

Sono abrogati gli articoli **17** e **18** e sono disapplicati, esclusivamente con riferimento all'erogazione di contributi alle persone fisiche, in quanto non compatibili con le disposizioni del presente regolamento, gli artt. **6,7,8** e **9** del "**Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati**", approvato con deliberazioni consiliari n. **17** del **08/04/1991** e n. **26** del **16/03/1992**.